



**Separare.
Perchè Sì.**

mauro anetrini

mauro anetrini

SEPARARE.

PERCHE' SI'

In etica come in altri campi del pensiero umano
ci sono due tipi di opinioni:
da una parte quelle rette sulla tradizione,
dall'altra quelle che hanno qualche probabilità di essere giuste.

Bertrand Russell

*A Mauro Ronco,
che mi accolse il primo giorno
e non mi ha più lasciato*

Introduzione

Le poche pagine che seguono non sono e non pretendono di essere un trattato sul diritto costituzionale o sull'ordinamento giudiziario. Non contengono citazioni, precedenti giurisprudenziali, indicazioni di dottrina.

Sono riflessioni rivolte a chi non vive di Giustizia, ma ha tutto il diritto di essere informato, di essere messo in condizione di effettuare una scelta consapevole, dopo avere ascoltato, come si suole dire, entrambe le campane su un tema che interessa tutti e che non dovrebbe lasciarci indifferenti. Dunque, sebbene io sia un convinto sostenitore della necessità di separare le carriere dei magistrati giudicanti e inquirenti, esorto chi legge a dare ascolto anche a chi la pensa diversamente, a chi lamenta un possibile – per me inesistente – strappo alla Costituzione.

Sono certo che l'approvazione del progetto di riforma comporterà un significativo miglioramento del sistema, e tuttavia sarei felice se ciascun elettore, quando (con grande probabilità) sarà chiamato a votare il referendum costituzionale, ma anche oggi, potesse decidere consapevolmente, e cioè liberamente, senza alcun condizionamento.

Questa è democrazia e la democrazia è libertà.

Che cosa significa separare?

Trattandosi di una parola di uso comune, abitualmente utilizzata nei contesti più svariati, chi legge potrebbe essere tentato di attribuirle il significato più semplice, e, forse, più banale.

Separare esprime l'azione di chi divide due persone o due cose, frantumandone l'unità. Questo è vero, ma non è tutto, atteso che, come ci accingiamo a dimostrare, le possibili accezioni sono molteplici e non sempre coincidenti e sovrapponibili, ma - guarda un po' – tutte coerenti e, quel che più conta, inesorabilmente logiche.

Procediamo con ordine. Separare significa, prima di tutto, dividere, creare una cesura tra persone o cose apparentemente partecipi della stessa sostanza, al punto che, verrebbe da dire, l'una vale l'altra, perché entrambe svolgono la stessa funzione. Nella realtà dei fatti, le cose non stanno affatto così: un conto è giudicare, mentre altra e diversa cosa è dirigere le indagini, promuovere il giudizio, sostenere l'accusa o difendere. Mi sembra del tutto evidente che si tratta di ruoli diversi, a ciascuno dei quali la legge attribuisce specifiche prerogative, che non possono e non devono essere confusi. Eppure, quante persone,

rivolgendosi al Pubblico Ministero, lo chiamano “Signor Giudice”, quando è chiaro che Giudice non è?

Nondimeno, “dividere” non esaurisce affatto il senso di un'azione le cui implicazioni si rivelano molto più pregnanti. Si separa ciò che è diverso, cristallizzandone la differenza. In questo caso, la parola chiave è: distinguere. Ignazio di Loyola – uno che la sapeva lunga, fondatore dell'Ordine dei Gesuiti -, adottò il motto “*distingue frequenter*” e, ciononostante, non fu mai colpito da scomunica per avere attentato all'ortodossia di Santa Madre Chiesa. Dunque, siamo davvero sicuri che distinguere sia peccato?

Tra l'altro, lo dico per inciso, la distinzione è frutto della osservazione; è il metodo scientifico applicato alla realtà delle cose. Facciamo un esempio banale: un tale entra in un'aula di giustizia e vede che c'è un signore che accusa una persona, uno che la difende e un terzo (terzo è la parola magica, si sa) che decide. L'osservatore prende atto delle differenze di ruoli e tra una conclusione: evidentemente i primi due sono diversi dal terzo. In altre parole, ha fatto una distinzione. Per quale ragione, allora, alla realtà dei fatti non dovrebbe corrispondere la lettera della legge?

Non basta ancora. Secondo il vocabolario della Treccani, separare significa anche “segregare, allontanare da ogni rapporto”. Mi pare sia logico e coerente: due persone (o cose) diverse nella sostanza non possono appartenere allo stesso insieme e, pertanto, devono essere segregate. Qui il discorso, più che complicato, si fa pericoloso, perché i nostri contraddittori diranno subito che non c'è ragione alcuna di evitare contaminazioni e che, anzi, l'unitarietà dell'ordine giudiziario è nell'interesse dei cittadini, con buona pace del metodo scientifico. Al contrario, mentre non abbiamo evidenza alcuna di quanto la citata unitarietà giovi all'interesse dei cittadini, disponiamo di una discreta mole (alluvionale è la parola più adatta) di prove dei pericoli che derivano dalla comune appartenenza ad una carriera unitaria. Per chi non lo sapesse, i magistrati (categoria della quale fanno parte sia i Giudici che i Pubblici Ministeri) accedono alla carriera attraverso un unico concorso, coabitano in piani diversi dello stesso palazzo e hanno un organo di autogoverno, nelle cui attribuzioni sono ricomprese la disciplina e promozioni. In altre parole, i Giudici e i Pubblici Ministeri si giudicano reciprocamente e, altrettanto reciprocamente, si assegnano incarichi direttivi. Per ora, mi fermo qui, invitando chi legge a sfogliare i giornali per farsi un'idea della situazione reale. Stando così le cose, verrebbe spontaneo chiedersi che male c'è nello scrivere in

Costituzione che il Giudice è distante da tutte le parti e non è imparentato con nessuna di loro.

Infine, sempre secondo il vocabolario Treccani, separare significa interrompere, far finire. Si tratta, va precisato, di un'accezione arcaica e caduta, ormai, in desuetudine. Peccato: è quella che, a me, piace di più, perché segnala quanto sia necessaria una svolta radicale in un sistema che da oltre 70 anni attende che si dia attuazione alla VII disposizione transitoria della Costituzione, che recita più o meno così: "Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione....."

È ora di farlo, direi. È ora di liberarsi degli ultimi residui del ventennio sciagurato e dare attuazione ai principi democratici e liberali della nostra Costituzione.

A proposito di Costituzione.

Chi ha letto i giornali o si è minimamente informato del tema che ci interessa avrà notato che, avuta notizia del progetto di riforma dell'ordinamento giudiziario, i magistrati si sono immediatamente riuniti in assemblea straordinaria e hanno parlato di strappo alla Costituzione, di pericolo per l'indipendenza della magistratura e, ovviamente, di serio rischio per l'assetto democratico del Paese.

In altri termini, si contesta ai promotori della riforma di volere stravolgere l'assetto del sistema, assoggettando l'Ufficio del Pubblico Ministero al potere esecutivo e alterando i delicati equilibri sui quali si fonda la Repubblica.

Poiché il popolo sarà di certo chiamato a votare al referendum confermativo, mi sembra opportuno che sia messo nelle condizioni di scegliere liberamente, sulla base di una informazione completa, con la necessaria consapevolezza che non può mancare quando la posta in gioco è così importante.

I magistrati hanno detto la loro e lo faranno ancora. Naturalmente, anche noi, che la pensiamo diversamente, diciamo la nostra e partiamo proprio dalla Costituzione che si vorrebbe lacerata.

La prima domanda alla quale occorre dare risposta è se questa riforma si possa legittimamente fare oppure no. Risposta affermativa.

Quella di cui stiamo parlando è una revisione costituzionale, dalla quale dovrebbe derivare un nuovo assetto del sistema, non una legge ordinaria che deve necessariamente essere conforme ai principi oggi vigenti. La Costituzione, fatta eccezione per la forma repubblicana, non è intoccabile e può essere modificata al pari di ogni altra norma, ma con una procedura più complessa e articolata.

Mi riferisco a quanto sta scritto negli articoli 138 e 139 - gli ultimi due - della nostra Carta fondamentale, che disciplinano, appunto, le leggi di revisione della Costituzione e l'assetto repubblicano del sistema, questo sì davvero intangibile. Non occorre essere un navigato giurista per capire che cosa dissero gli illustri padri costituenti del 1948: si può fare tutto, intervenire su qualunque istituto, Parlamento compreso, ma non si può trasformare l'Italia in una Monarchia. Se ciò accadesse, non si potrebbe più parlare di “questa” Costituzione, ma di una nuova Carta.

Dunque, le norme che riguardano la giurisdizione possono essere modificate, integrate, riscritte, se il Parlamento – cui spetta per attribuzione costituzionale – decide di farlo e il popolo, qualora sia chiamato ad esprimersi, ne condivide le scelte.

La Costituzione non è affatto e soprattutto non pretende essa stessa di essere immutabile. Prova ne sia che, dal 1948 ad oggi, è stata oggetto di numerosi interventi, non tutti condivisibili, ma di certo tutti legittimi. La verità è che – detto in modo semplice semplice – tutto è perfettibile e che a volte alcuni adeguamenti si rendono necessari o opportuni in ragione delle mutate condizioni storiche, sociali o politiche. I padri costituenti, ad esempio, non potevano prevedere che l'Italia sarebbe confluita nell'Unione Europea e non immaginavano

neppure che, un giorno, sarebbe stato indispensabile affermare in Costituzione che la Repubblica tutela la biodiversità e gli ecosistemi. Le cose cambiano, i diritti si affinano e la sensibilità delle persone si adegua alle nuove circostanze.

Una cosa, però, i padri costituenti dissero chiaramente: che le leggi sull'ordinamento giudiziario devono essere sostituite da altre norme conformi a Costituzione.

Intendiamoci: io non mi spingo fino a sostenere che la separazione delle carriere fosse prevista fin dal 1948 e già da allora ritenuta indispensabile. Se lo facessi, mentirei. Dico una cosa diversa, e cioè che i tempi cambiano, le condizioni anche: nel nostro caso, ci sono di mezzo una Costituzione democratica, un nuovo codice e la riforma costituzionale del 1999, cui si aggiunge la inevitabile, ma congenita, diffidenza verso l'impianto normativo del ventennio. Chiedo, dunque, a chi la pensa diversamente di convenire almeno su questo: siamo d'accordo o no sul fatto che i padri costituenti – mi piace chiamarli così – dubitavano di un impianto normativo scritto dal regime fascista? Siamo d'accordo o no sul fatto che la VII disposizione transitoria della Costituzione non è una norma pleonastica, inutile, ma un vero e proprio monito al legislatore rimasto inascoltato per 77 anni? Possiamo almeno discuterne, senza stracciarci le vesti e bollare la

riforma come ispirata al perverso disegno di indebolire la magistratura?

Io sono liberale e credo che chiunque abbia diritto di esprimere il proprio pensiero e di protestare, anche vivacemente contro chi o che cosa non gli piace. La libertà è un principio che non si discute ed è un diritto di ogni essere umano.

Chiedo, però, onestà intellettuale. La verità, a volte, è difficilmente individuabile, ma è semplice, chiara e va rispettata.

Ora, è senz'altro vero che la Costituzione, nel corso degli anni, è cambiata e che uno di questi cambiamenti abbia interessato proprio la giurisdizione, ma non – ancora! - la struttura dell'ordinamento giudiziario.

Nel 1988, al termine di quella che sarei tentato di definire la lunga traversata del deserto, il Parlamento licenziava il primo codice dell'era repubblicana, il nuovo codice di procedura penale, che, con il nome di codice Vassalli, sostituiva il tecnicamente perfetto, ma fascista, omologo del 1931, meglio noto come codice Rocco.

Che cosa era successo perché si arrivasse a tanto? Era accaduto che le norme che disciplinavano il processo penale, già ampiamente falcidiate da innumerevoli pronunce di incostituzionalità e da

inevitabili novelle legislative, apparivano del tutto inadeguate ad una moderna società democratica, attenta al rispetto dei diritti delle persone; che si era finalmente accettato il principio – conosciuto da sempre e sostenuto dai più grandi giuristi italiani – secondo il quale le regole per la privazione della libertà e per l'assunzione delle prove devono essere conformi alla Costituzione; che ci sono i diritti (anzi: i poteri) dell'accusa, ma anche quelli della difesa; che il sistema processuale deve essere conforme alle Convenzioni sottoscritte, quando non promosse, dall'Italia.

Tra uno scossone e l'altro, il nuovo codice tentava di farsi strada nella mente e nel cuore degli operatori, alcuni dei quali – sarebbe interessante verificare se corrispondono ai detrattori della riforma di cui stiamo parlando – dissero chiaramente che sarebbe stato meglio tornare al codice abrogato. Al codice Rocco, capite? A quello dei fascisti, emanato nell'anno IX della “gloriosa” era mussoliniana; quello fortemente voluto dal dittatore, che mal tollerava la connotazione liberale del codice del 1913.

Di queste sacche di resistenza, riottose di fronte al codice Vassalli, sono prova le tensioni di quegli anni, coincidenti – guarda caso – con la più grave crisi politica e giudiziaria della storia repubblicana, meglio nota come Tangentopoli.

Una cosa, però, fu chiara a tutti, Parlamento compreso. Il nuovo codice, da solo, non era sufficiente a garantire l'attuazione dei principi di una democrazia liberale; serviva qualche cosa di più, e cioè un intervento sul testo della Costituzione, così che fosse chiaro a tutti quali sono i cardini sui quali si regge il sistema.

Il 23 novembre 1999 era promulgata la Legge costituzionale nr. 2/1999: il giusto processo faceva ingresso in Costituzione, a cinquant'anni dalla emanazione della stessa.

Fermiamoci un attimo. Se la Costituzione fosse un dogma immutabile, che non ammette adeguamenti e innovazioni, tutto questo non sarebbe stato possibile. Non solo: se, oltre che immutabile, fosse anche intangibile, non sarebbe neanche stato necessario arrivare a tanto, perché – si sarebbe potuto obiettare – nella Costituzione c'è già scritto tutto e va bene così. Non occorre molto per comprendere che non stiamo discutendo di verità teologali, ma di semplice diritto, sempre perfettibile e modificabile.

In quel caso, si badi bene, non ci si limitò a stabilire che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo, ma si disse anche in che cosa consiste il processo giusto.

Sul punto, la Costituzione è così chiara che basta leggere il secondo comma dell'articolo 111: “Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”.

Mi sono ripromesso di non avventurarmi in tecnicismi e di usare un lessico semplice, come semplice è il linguaggio della Costituzione.

Giusto – o equo – è il processo in cui le parti si possono confrontare in condizioni di parità: quella stessa parità di cui – inutilmente – parlava anche la legge delega al nuovo codice e che, nei primi dieci anni di vita dello stesso, faticava, più che ad affermarsi, ad essere accettata.

Qui, si rendono necessarie alcune precisazioni.

La prima. Il contraddittorio riguarda essenzialmente la possibilità, uguale per tutti, di avanzare richieste, farsi ascoltare, introdurre prove – dirette o contrarie -, replicare. Il contraddittorio concerne il diritto alla prova, ma non soltanto: involge le modalità di formazione ed acquisizione della prova stessa. Non è tutto. Il contraddittorio si realizza quando il materiale probatorio, che sarà oggetto di valutazione in giudizio, si forma in condizioni che escludono la segretezza: le prove – fatte salve alcune eccezioni – sono genuine, accettabili, legittime quando si formano alla luce del sole, davanti a tutti, e

soprattutto davanti ad un Giudice terzo e imparziale. Confronto, partecipazione, trasparenza sono i requisiti che caratterizzano un processo davvero giusto, equilibrato, corretto. Questo vale per qualunque tipo di processo, senza distinzione alcuna: che si dibatta di reati, di questioni economiche, famigliari, amministrative o tributarie, la regola non cambia, E' così e basta.

Perché questo sia possibile, è giocoforza che i contendenti si confrontino “in condizione di parità”. Parità non è eguaglianza, anche se non la esclude, ma qualche cosa di diverso. Mentre la seconda attiene alla natura delle cose ed alle loro caratteristiche, la prima si riferisce ai diritti ed alle facoltà riconosciute nel contesto del giudizio. Non tutte le cose uguali si trovano in condizione di parità e viceversa. Questa elementare constatazione consentirà a chiunque di meglio comprendere il testo della Costituzione e, inoltre, di superare le obiezioni fondate sulla incontestabile diversità (ontologica) del Pubblico Ministero, che è parte pubblica, alla quale la Costituzione stessa affida compiti e funzioni propri di un ruolo del tutto differente da quello del difensore.

Il Pubblico Ministero, si dice, è parte pubblica e persegue scopi di interesse generale; è il custode della legge, il titolare monopolistico dell'azione penale, il manovratore che dirige le indagini. Il Pubblico

Ministero sta dalla parte della legge, della giustizia e deve assolvere ad obblighi che non gravano sulle altre parti.

Dunque, il Pubblico Ministero, è diverso dalle altre parti. Corretto, senza dubbio. Ma il Pubblico Ministero non è il Giudice.

Io penso che a nessuno – meno che mai ai promotori di questa riforma – sia mai venuto in mente di snaturare l'Ufficio del Procuratore della Repubblica, privatizzandolo e svuotandolo dei poteri riconosciutigli dalla Costituzione, oltre che dalla logica. Così come l'ordine pubblico deve essere garantito, nell'interesse di tutti e in ossequio a quel principio di uguaglianza di cui abbiamo appena parlato, da forze di Polizia appartenenti alla struttura dello Stato, allo stesso modo la tutela degli interessi pubblici concernenti l'amministrazione della Giustizia non può essere sottratta all'apparato organizzativo statale. Chiaro, ma anche semplice, ovvero, così semplice da risultare addirittura evidente: da quando si è eliminata la vendetta privata, ed è ormai molto tempo, lo Stato si è attribuito il potere di assicurare il rispetto e l'attuazione della legge e, nelle legislazioni moderne, ha istituito organi incaricati di farlo. Tutto questo, almeno nelle intenzioni, dovrebbe garantire la concretizzazione di quel principio che sta scritto nell'articolo 3 della Costituzione e in ogni aula di Giustizia: tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge.

Si obietta, però, che la diversità del Pubblico Ministero lo rende, più che simile, uguale al Giudice. L'argomento speso per sostenere questa tesi è sottile, ma, come spero di dimostrare, infondato, anzi, addirittura capzioso.

Intanto, la Costituzione non dice affatto questo. Se avrete la pazienza di leggere il titolo quarto della nostra Carta fondamentale, vi renderete immediatamente conto del fatto che i padri costituenti del 1948, e anche quelli del 1999, si erano premurati di operare una distinzione tra chi giudica e chi, invece, promuove l'azione penale.

Se parte pubblica e parti private sono diverse, anche Giudice e Pubblico Ministero sono differenti. Più complicato, ovviamente, è stabilire se questa differenza sia circoscritta esclusivamente alle funzioni – uno decide e l'altro è parte -, oppure se, come si vorrebbe e come mi sembra necessario, debba riguardare anche la carriera.

Sulla diversità funzionale, non c'è questione. E' sufficiente assistere ad un processo per coglierla immediatamente e diradare ogni possibile equivoco. Uno, il Giudice, sta seduto in alto, su uno scranno a lui riservato, dal quale ascolta, osserva, dirige e, alla fine decide. L'altro, da qualche anno, cioè da quando è stato abrogato il codice fascista,

prende posto a fianco dei difensori, un po' più in basso, se proprio lo vogliamo dire.

Non è cosa da poco. La maggior parte di coloro che leggono non può sapere che la collocazione fisica del Pubblico Ministero nelle aule di giustizia è stata fonte di polemiche a volte molto aspre e neppure immagina la fatica – fatica, sì – impiegata per ottenere che il rappresentante della pubblica accusa, saldamente installato alla destra del Giudice, in posizione elevata, quasi a dimostrare una inesistente consustanzialità religiosa, scendesse tra i comuni mortali e si sedesse dove stanno le parti.

Le immagini che vediamo ci raccontano la realtà delle cose e ne descrivono il significato. Ricordo un episodio che mi fece molto riflettere. Nell'ottobre 1989, in occasione dell'assunzione dell'incarico a Giudice Unico nazionale della Federazione del Cricket – disciplina sportiva tipicamente inglese – accompagnai un Collega britannico nella visita al Tribunale di Bologna. Il Collega mi chiese immediatamente quale fosse la ragione per la quale il Prosecutor dovesse stare a fianco del Giudice, aggiungendo un icastico “da noi non si è visto mai”.

Visto o no, da noi è stato così per moltissimo tempo, fino ai primi anni '90, quando superato l'ostracismo dei Requirenti, si decise di fare semplicemente quello che dice la Costituzione: mettere le parti, tutte le parti, “davanti” al Giudice.

L'eliminazione di quella sperequazione, a ben vedere, era un passo importante per affermare, anche con la livella, quella “parità” che oggi sta scritta in Costituzione, ma della quale si parlava espressamente anche nella legge delega per il nuovo codice. Parità, non uguaglianza, ovviamente. Lo spostamento del “banco” riservato all'accusa, inoltre, rappresentava la pratica e definitiva confutazione dell'errore logico dei nostri contraddittori, i quali – forti di una collocazione privilegiata – fondavano, e fondano, i loro ragionamenti sul c.d. duck test: if it looks like a duck, swims like a duck, anche quacks like a duck, then it probably is a duck (se assomiglia ad un'anatra, nuota come un'anatra e starnazza come un'anatra, allora probabilmente è un'anatra). Se appartiene all'apparato pubblico, esercita un pubblico potere e sta seduto vicino al Giudice, allora, forse, è un Giudice.

D'altra parte, una cosa è stare alla destra del Padre, condividendone la natura divina, mentre altra cosa è stare più in basso, tra coloro che invocano Giustizia e dispongono degli stessi diritti, delle stesse facoltà, senza privilegio alcuno.

Ciò detto, possiamo occuparci del Giudice, cioè di quel soggetto che la Costituzione vuole “terzo e imparziale” e che sta davanti alle parti che si confrontano in condizione di parità.

Terzietà e imparzialità sono concetti sui quali sono stati scritti fiumi di inchiostro, e molto ancora sarà detto, ma che, a conti fatti, descrivono una realtà semplice, facile da capire.

Imparziale è chi non sta né da una parte né dall'altra, come dice la parola. Imparziale, però, non significa soltanto neutrale, ma qualche cosa di più. Il Giudice, in altri termini, non rappresenta la Confederazione elvetica del processo, ma svolge un ruolo diverso in una contesa che, alla fine, sarà chiamato a dirimere. E' uno dei protagonisti dello spettacolo che va in scena, che dispone di poteri di intervento e correzione che non appartengono in alcun modo a chi è semplicemente neutrale. E' qualche cosa di diverso, insomma.

Imparzialità, però, non è indefettibile attributo della terzietà. Si può essere terzo, ma non imparziale e fare il tifo – personate la digressione calcistica – per una delle due squadre in campo. Terzo, comunque, è appellativo che si usa per chi viene dopo i primi due e non si identifica con nessuno di loro. Il terzo classificato, il terzo incomodo, il terzo della lista: sono tutte espressioni che, neppure troppo implicitamente,

individuano una posizione precisa e marcano una differenza. Se, poi, il terzo, per imperio della Costituzione, dev'essere anche imparziale, il ruolo del Giudice risulta definito in modo inequivocabile: più che l'arbitro della partita, è colui che ne garantisce il corretto svolgimento in posizione di equidistanza dalle parti e ne decide il risultato. Alle necessarie condizioni di parità in cui si confrontano le parti, corrisponde, dunque, una connotazione di imparzialità di un organo distinto da entrambe, dotato di una propria identità che lo rende diverso agli occhi di tutti e nella sostanza.

Abbiamo fatto il primo passo. Spero, per dirla chiaramente, di avere rimosso il primo ostacolo, dimostrando che decidere di riformare l'ordinamento giudiziario separando le carriere di Giudici e Pubblici Ministeri non integra affatto uno strappo alla Costituzione, ma, molto più probabilmente (e mi fermo qui, per ora), ne rappresenta logica e coerente attuazione, compatibile con l'assetto democratico del nostro Paese e con le Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia.

Si può fare. Io penso che, se si può fare, allora si deve farlo.

Altro e diverso discorso è comprendere se sia opportuno farlo e se ce ne siano le condizioni. Ci accingiamo ad affrontare il merito di una questione spinosa, controversa, divisiva e foriera di contrasti. Entrano

in gioco gli attori veri e, gradualmente, ci allontaniamo dai lidi del diritto per salpare verso il mare insidioso della politica.

Prima, però, una piccola parentesi sulla Persona nella quale tutti dobbiamo identificarci, perché, come dice la Costituzione, “rappresenta l'unità nazionale”, locuzione il cui significato si estende ben oltre la mera difesa della integrità territoriale ed esprime la comune appartenenza di tutti noi ad una sola Nazione, libera e democratica.

La giacchetta del Presidente.

Il ruolo del Presidente della Repubblica è, senza dubbio, il più delicato tra quelli previsti dalla Costituzione. Oltre a rappresentare l'unità nazionale, il Capo dello Stato indice le elezioni, affida l'incarico per la formazione del governo, rivolge messaggi alle Camere, promulga le leggi, accredita i diplomatici, ha il comando delle Forze Armate e molte altre cose ancora, tra le quali, spicca questa: presiede il Consiglio Superiore della Magistratura, che d'ora in poi chiameremo semplicemente con il suo acronimo, e cioè CSM, organo di autogoverno della magistratura italiana, fortemente contraria al progetto di riforma di cui stiamo parlando.

Proviamo a procedere a piccoli passi. Come ho appena detto, il Presidente della Repubblica promulga le leggi – tutte le leggi – dopo averle sottoscritte, con la controfirma del Ministro Guardasigilli. Nella eventualità che il Presidente non condivida il provvedimento approvato dal Parlamento, è sua facoltà indirizzare un messaggio alle Camere, chiedendo una nuova deliberazione. Se le Camere approvano una seconda volta la legge, il Presidente deve promulgarla.

La legge di cui discutiamo, se approvata, apparterrebbe alla categoria di leggi di revisione della Costituzione: sarebbe, cioè, una legge costituzionale che, come prevede il già citato articolo 138, modifica il testo della nostra Carta fondamentale. La peculiare procedura di approvazione e la previsione del referendum confermativo esclude, o circoscrive ai soli casi di invalidità, il potere presidenziale di rinvio.

Torniamo, ora, al CSM, composto per due terzi da magistrati, i quali, com'era scontato, sono disposti ad andare ai materassi, cioè allo sciopero e al confronto duro, per opporsi ad un progetto di legge che li riguarda direttamente e dal quale dipende l'assetto delle loro carriere e della loro professione. E' prevedibile che, per lanciare un avvertimento al legislatore, il Consiglio Superiore della Magistratura licenzi un documento che riprende le tesi sostenute dalla Associazione Nazionale Magistrati, sindacato dei Magistrati.

Non occorre il dono della profezia per preconizzare interminabili discussioni, riunioni del plenum, documenti e ripetute votazioni finalizzate, neppure troppo implicitamente, allo scopo di agganciare la giacchetta del Presidente alla conclamata avversione dei magistrati italiani ad ogni legge che li riguardi e che non sia scritta da loro.

Tra i rischi che avverto, questo, forse, è quello che maggiormente mi inquieta: che, cioè, si vogliano creare le condizioni per indurre gli elettori a credere che il Primo tra gli italiani la pensa come gli avversari della riforma per il solo fatto di essere il Presidente (anche) del CSM.

Spero di sbagliarmi. I miei dubbi saranno di certo dissipati dalla saggezza del Presidente.

Le proteste sindacali con il marchio ex cathedra.

Siamo al merito della questione, alle sue implicazioni politiche e alle modalità di conduzione del confronto. I magistrati useranno per quanto possibile la loro qualifica per annettere maggiore credibilità alla tesi che sostengono, tentando di convincere chi li ascolta che, come accade nelle aule di Giustizia, il loro unico fine è quello di garantire l'attuazione della Costituzione ed il rispetto delle leggi.

Non è così e ne spiego la ragione.

Ci è stato insegnato che Sua santità il Papa è infallibile soltanto quando, parlando di verità di fede, si esprime *ex cathedra* e che, invece, in tutti gli altri casi, può sbagliarsi come tutti noi. Fatte le debite proporzioni, la stessa cosa vale per i magistrati: il valore delle cose che dicono dipende dal contesto in cui le parole sono pronunciate. Quando parlano attraverso i provvedimenti, nell'esercizio della funzione, rappresentano, come si suole dire, la *bouche de la loi*; quando, invece, intervengono in un pubblico dibattito o si riuniscono in Assemblea, fanno uso dei diritti riconosciuti a tutti i cittadini, ma, contrariamente a quello che molti pensano, non godono affatto di credibilità privilegiata. Sono cittadini come gli altri, che difendono interessi di categoria.

Un brevissimo aneddoto chiarirà meglio il mio pensiero. Difendevo una giornalista accusata di diffamazione a mezzo stampa in danno di un magistrato, per avere dato alle stampe l'intervista ad un candidato che aveva aspramente criticato la presunta, ma pubblicizzata, disponibilità del magistrato stesso a partecipare ad un convegno politico nello suo collegio elettorale. Il Patrono della parte civile, per corroborare la tesi accusatoria, si chiese polemicamente che cosa avrebbero detto i lettori. Replicai: "Mi chiederei, piuttosto, che cosa hanno pensato gli elettori". Nello stesso processo, celebrato, davanti

alla Corte d'appello di Milano, precisai, e lo riconfermo anche oggi, che il mio rispetto per le decisioni giudiziarie e per le persone dei magistrati nell'esercizio delle funzioni è convintamente quello dovuto ed ho sempre esercitato il mio diritto di critica con i mezzi previsti dal codice. Poi, aggiunsi: "E, tuttavia, se voi scendete dallo scranno, fate il giro del tavolo e venite di qua per discutere con me, allora io mi rivolgerò a Voi come a chiunque altro, con i toni che riterrò più appropriati".

Una sentenza non è un comunicato di questa o di quella Associazione di magistrati; una delibera del CSM non è una mozione della Giunta centrale esecutiva della ANM.

Lo so che sto dicendo una banalità. Nondimeno, vorrei rivolgere una domanda ai Magistrati. Siamo davvero sicuri, però, che questa distinzione sia nota ai cittadini? Siamo certi che gli elettori abbiano consapevolezza del fatto che quando non parlate *ex cathedra*, cioè quando non siete nell'esercizio delle funzioni, state legittimamente facendo politica e non svolgete le funzioni giurisdizionali?

A rigore, la ANM equivale alla CGIL: sono due associazioni private che perseguono nobili scopi e devono essere messe in condizione di esercitare tutti i diritti che la Costituzione contempla. Sono uguali,

insomma, e una non è certo più uguale dell'altra. Anzi, forse, pensandoci bene, un pochino più uguali alcuni magistrati credono di esserlo e si compiacciono anche di esserlo. Non ne farò il nome, ma vi ricordo il vostro Collega, per lunghi anni Pubblico Ministero e poi Presidente di un importante Collegio giudicante, sostenere nei talk shows la curiosa teoria (ahi... la nemesi) secondo la quale non esistono innocenti, ma solo colpevoli non ancora scoperti. Fate il giro del tavolo e mettetevi nei panni di un cittadino comune - il *quidam e populo* - che la mattina dopo si sarebbe recato nell'aula di giustizia in cui quel vostro Collega svolgeva le sue funzioni. Pensateci, almeno una volta. E, per una volta almeno, pensate alla percezione che, di voi, hanno le persone. Siamo davvero disposti a credere che le mie parole abbiano lo stesso credito, e lo stesso risalto mediatico, di quelle di un Giudice (che, poi, sia un Pubblico Ministero, poco conta)?

Spero di avere reso l'idea. L'argomento di cui discutiamo si presta – da entrambe le parti, lo riconosco – a insidiose strumentalizzazioni e rischia di creare disorientamento o generare equivoci in coloro che non sono navigati nelle questioni di Giustizia, ai quali è opportuno fare presente che il Presidente, o il Segretario, dell'Associazione Nazionale Magistrati, quando esprimono il loro dissenso nei confronti del progetto sulla separazione delle carriere, non sono nell'esercizio delle

funzioni e non godono affatto di credibilità privilegiata. Fanno politica, non giustizia.

Anzi, se proprio vogliamo dirla tutta, fanno politica sostenendo che chi la pensa diversamente attenta all'indipendenza della magistratura e alla legalità costituzionale.

Ci sta. E' la loro posizione, ma, alla politica, si risponde con argomenti politici.

Chi tocca i fili muore.

In questo Paese, ci sono due riforme fino ad oggi politicamente impossibili: quella delle leggi elettorali e quella dell'ordinamento giudiziario. Chiunque abbia messo mano a questi temi, ha fallito.

Sulla disciplina delle elezioni, c'è ben poco da dire: è una materia sulla quale non si è ancora riusciti a trovare un accordo serio, equilibrato e, soprattutto stabile. La riforma è all'ordine del giorno da molti anni e, tra un ritocco e l'altro, non riesce ad approdare ad un risultato apprezzabile, rispettoso, più che del principio democratico, della ragionevolezza e svincolato dalle aspirazioni della maggioranza di turno. Forse, fa comodo a tutti che le cose restino così, visto che l'Italia è uno dei pochi Stati al mondo nel quale l'insuccesso alle consultazioni non preclude la partecipazione al governo e in cui le coalizioni sono

più fluide dell'olio esausto. Qui, da noi, nessuno perde e nessuno vince mai del tutto.

L'ordinamento giudiziario, invece, è materia nella quale i rapporti di forza, e gli equilibri che ne conseguono, meritano molta attenzione e ogni iniziativa, quale che ne sia lo scopo o il contenuto, deve essere intrapresa con molta – moltissima – cautela.

E' noto a tutti che, non solo dai tempi di Tangentopoli, le relazioni tra politica e magistratura sono connotate da tensioni, reciproci sospetti e recriminazioni. In verità, è sufficiente leggere i quotidiani per rendersi conto che un certo grado di conflittualità è presente in tutti gli Stati del mondo, fatta eccezione, ovviamente, per quelli in cui la magistratura non gode delle garanzie di indipendenza e autonomia riservate dagli ordinamenti democratici come il nostro. Accade, così, che non di rado l'inchiesta giudiziaria sulle attività di un politico sia bollata di persecutorietà e, di rimando, la politica sia accusata di volere agire sciolta dall'imperio della legge. E' fisiologico, ci sta, è nel gioco delle parti. Forse, è addirittura un segno di vitalità dell'ordinamento democratico, che genera (e rigenera) anticorpi in grado di sterilizzare eventuali velleità di prevaricazione di un potere sull'altro.

Qui, da noi, però, abbiamo passato il segno, con grave danno per la credibilità del sistema nel suo complesso e con innegabile compromissione degli equilibri che ne assicurano la tenuta.

Dico quello che penso: i politici sono probabilmente i principali responsabili di questa situazione, ma i magistrati ne hanno approfittato a piene mani.

Cominciamo dalla politica, alla quale, sostanzialmente, possono essere ascritti due, gravissimi, errori. Il primo, inescusabile, è quello di avere peccato di ignavia, indolenza e inerzia per troppo tempo, delegando alla magistratura i propri compiti e lasciando che fossero i magistrati, con le sentenze, a regolare situazioni che avrebbero richiesto, prima di tutto, un intervento politico. Tutto ciò ha generato dei vuoti, colmati dall'azione giudiziaria, che, in molte occasioni, si è tradotta in una vera e propria supplenza dei poteri legislativo ed esecutivo. Male, malissimo.

Il secondo errore della politica, se possibile, è ancora più grave. Mi riferisco alla strumentalizzazione manipolatoria del principio democratico, impropriamente evocato per contestare ai magistrati di avere agito (e di agire) senza la legittimazione popolare, l'unica asseritamente valida. Che le iniziative giudiziarie producano

conseguenze politiche è sotto gli occhi di tutti, non c'è dubbio. Nondimeno, non si può trascurare che la legittimazione dei magistrati è scritta in Costituzione e che, quantomeno fino al giorno in cui non si deciderà di regolare l'accesso alla magistratura attraverso pubbliche elezioni, trattasi di legittimazione valida e incontestabile.

Dall'altra parte, però, non hanno fatto molto meglio. La supplenza all'inerzia della politica si è progressivamente trasformata in vera e propria surrogazione, con inevitabile rivendicazione di spazi non del tutto riconducibili al mero esercizio della funzione giurisdizionale. In altre parole, l'ordine giudiziario - come volle chiamarlo il costituente - è diventato, a tutti gli effetti, potere giudiziario, con le conseguenze che questo comporta in termini di confronto con gli altri poteri dello Stato. C'è stata, innegabilmente, una mutazione genetica, della quale non si può non tenere conto.

Ma, soprattutto, il vero salto di qualità si è consumato fuori dalle aule di giustizia e, anzi, fuori dai Tribunali.

Provo a spiegarmi. Noi siamo debitori alla magistratura per l'impegno profuso nella lotta al terrorismo, alla criminalità mafiosa e al malaffare politico. Il doloroso tributo di sangue versato (anche) dai magistrati è il prezzo pagato per conseguire l'altissimo merito per il servizio reso

alla Repubblica e non deve mai – mai! - essere messo in discussione. Se la Repubblica, nei momenti più oscuri della sua storia, non ha vacillato, insomma, questo va ascritto anche all'opera dei magistrati, che hanno svolto le loro funzioni con dedizione e impegno encomiabili.

Ma, se le cose stanno così, perché criticarli, allora? Perché, forti del credito acquisito, hanno troppo spesso assunto un ruolo antagonista a quello degli altri poteri, operando la transizione dalla verifica della illegalità al controllo di legalità ed estendendo, infine, quest'ultimo al merito delle scelte del legislatore, a volte simile al potere di veto sulle sue iniziative. Una sorta di invasione di campo, in altre parole.

Attraverso l'Associazione di categoria, la magistratura italiana è diventata un vero e proprio soggetto politico, con il quale, troppo spesso impreparata, la politica deve fare i conti. I fatti dimostrano che, nella sostanza delle cose, è stata messa in atto una vera e propria azione a tenaglia. Da un lato, attraverso le inchieste si è dimostrata la debolezza, quando non la corritività col malaffare, della politica, la cui credibilità, già fortemente compromessa, è stata ridotta ai minimi termini. Sul versante opposto, la magistratura si è progressivamente accreditata come istituzione vera e propria, la quale, protetta dall'usbergo costituzionale della indipendenza e da una inaccettabile

irresponsabilità, si è conquistata un posto in prima fila sulla scena del dibattito politico. Un posto che, oggi, le consente di intervenire a tutto campo sulle scelte del legislatore, del governo, anche al di fuori dello stretto esercizio delle funzioni giudiziarie.

Di tutto questo, fatte salve le roboanti dichiarazioni di facciata, la politica ha sempre avuto e continua ad avere una bella dose di paura, che l'ha indotta, nel corso degli anni, a desistere dai tentativi di riforma per non doversi trovare a fare i conti con la giustizia.

Intendiamoci. Non sto affatto insinuando che alla riforma seguirebbe una sorta di reazione vendicativa, ci mancherebbe. Dico, piuttosto, che la classe politica italiana (e, forse, non solo italiana) nutre un timore reverenziale del tutto ingiustificato nei confronti della magistratura e che, in ragione di questo, viene meno al proprio dovere, che è (anche) quello di promuovere le iniziative di legge utili per il popolo italiano della cui necessità è convinta.

Questo è sbagliato, anzi, di più, è pernicioso. Intanto, la debolezza di uno degli interlocutori avvantaggia l'altro e non giova ad un confronto serio ed equilibrato; in secondo luogo, l'atteggiamento rinunciatario nuoce agli interessi del Paese e non ne consente la crescita.

Quando si parla di riforma dell'ordinamento giudiziario, mi viene sempre in mente una frase: chi tocca i fili muore. Ecco. Io penso che il mondo della politica – soprattutto i parlamentari, selezionati con i criteri di scelta fondati sul gradimento al segretario di turno e non sul consenso democratico - non sia ancora riuscito a scrollarsi di dosso questa paura infondata, che a volte mi sembra un vero e proprio riflesso pavloviano.

Una cosa, comunque, deve essere evitata ad ogni costo: che la riforma sia, oppure semplicemente appaia, come una punizione nei confronti di una magistratura ritenuta, a torto o a ragione, riottosa ed invasiva. Con riserva di riprendere il discorso al termine di queste poche pagine, voglio sottolineare che, dal mio punto di vista, la separazione delle carriere è un passaggio necessario per migliorare la Giustizia, che sarà utile ai cittadini, ai magistrati e all'intero sistema. Mai e poi mai accetterei una riforma (che possa anche semplicemente sembrare) punitiva, convinto come sono che il prezzo, invero molto salato, finiremmo col pagarlo tutti noi.

L'indipendenza del Pubblico Ministero.

Il disegno di legge costituzionale denominato A.C. 1917, attualmente all'esame del Parlamento e, quindi, suscettibile di modifiche e

integrazioni prevede che, a differenza di quanto avviene oggi, i magistrati giudicanti e requirenti accedano a carriere separate e distinte e che distinto sia altresì l'organo di autogoverno.

La prima e fondamentale obiezione sollevata dall'intera magistratura associata e sulla quale, purtroppo, si discuterà a lungo, concerne l'indipendenza (dell'Ufficio) del Pubblico Ministero, che, separato da quello del Giudice, si troverebbe nelle condizioni essere assoggettato all'esecutivo, ovvero, quantomeno, di godere di una indipendenza attenuata, comunque inaccettabile. Secondo quanto afferma il Segretario Generale di Magistratura Democratica, Mariarosa Guglielmi, *“Un corpo separato di pubblici ministeri, addetto all'esercizio dell'azione penale e alla direzione della polizia giudiziaria, ma che non fa più parte della giurisdizione e risponde solo a se stesso, è destinato inevitabilmente a perdere la propria indipendenza dal potere esecutivo.”*.

L'argomento è serio e ci pone davanti ad un pericolo che non possiamo permetterci il lusso di correre.

Partiamo di qui. Le moderne democrazie liberali, sia pure con diverse sfumature, si fondano sull'accettazione del principio di separazione dei poteri e di indipendenza di ciascuno di essi. In particolare, e con

specifico riferimento al potere giudiziario, si è ritenuto che lo stesso debba essere connotato da estraneità e indipendenza rispetto al legislativo e all'esecutivo, allo scopo di evitare che l'imparzialità della giurisdizione, amministrata in nome del popolo, possa risulterne compromessa. Ovviamente, si è sempre riposta maggiore attenzione alla funzione del Giudice, cioè di colui cui spetta la decisione, ma, soprattutto oggi, si ritiene che identica garanzia debba essere riconosciuta anche al Pubblico Ministero, cioè al titolare dell'azione penale. D'altra parte, si dice, un Pubblico Ministero controllato dall'esecutivo, dal quale dipende gerarchicamente o disciplinarmente, può trasformarsi in un pericoloso strumento di repressione o di persecuzione e, comunque, non assicura il rispetto dell'uguaglianza di tutti di fronte alla legge.

Tutto giusto. Sottoscrivo, con una piccola precisazione: il Pubblico Ministero, secondo il codice di rito vigente, concentra in sé tutti i poteri di conduzione dell'indagine, dirige la Polizia Giudiziaria, assume in segreto il materiale investigativo e, in tutto questo, è sottoposto al solo controllo del Giudice. Chiedere che il controllore appartenga ad una famiglia diversa non mi sembra affatto una esagerazione.

Faccio rilevare, in ogni caso, che anche il testo vigente della nostra Costituzione, se letto con attenzione, sembra accreditare un diverso

grado di protezione al Giudice ed al Pubblico Ministero. Invero, mentre l'articolo 101 dice chiaramente che “i giudici” sono soggetti soltanto alla legge, e quindi a niente e a nessuno che non sia la legge, l'articolo 107 afferma che le garanzie di indipendenza del Pubblico Ministero sono assicurate dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Non occorre essere dei giuristi sopraffini per comprendere che una cosa è un'affermazione chiara, stentorea, che cristallizza in Costituzione il principio di indipendenza, mentre altra cosa è un rinvio ad una legge ordinaria, che potrebbe avere contenuti, diciamo così, meno garantiti e comunque diversi dal primo. In altri termini, anche secondo quella Costituzione che, come si obietta, risulterebbe stravolta dalla riforma, le figure del Giudice e del Pubblico Ministero sono, prima di tutto, distinte e, in secondo luogo, diversamente disciplinate. Nonostante questo, non registro alcuna levata di scudi e non sento alcuna critica ad un testo che, se proprio vogliamo dirla tutta, lascia un poco a desiderare.

Mi chiedo, allora, se, per rasserenare i magistrati e anche tutti noi, non sia il caso di operare una sostituzione nell'articolo 101 della Costituzione, togliendo la parola “giudici” e inserendo, al suo posto, il termine “magistrati”. Il risultato sarebbe il seguente: **i magistrati sono soggetti soltanto alla legge**. L'ultimo comma dell'articolo 107, a

questo punto, sarebbe del tutto pleonastico, visto che le garanzie di indipendenza risulterebbero pienamente rispettate, senza distinzione alcuna, per tutti i magistrati.

Insomma, se davvero siamo tutti d'accordo nel ritenere che non vogliamo un Ufficio Requirente assoggettato alle direttive del potere esecutivo, non dobbiamo limitarci a protestare, ma possiamo fare un piccolo sforzo e diventare propositivi, nell'interesse di tutti, a garanzia del rispetto dei principi sui quali si fonda il nostro intero ordinamento.

Lo specchio per le allodole: la cultura della giurisdizione.

La seconda critica che si muove al progetto di riforma riguarda la posizione del Pubblico Ministero all'interno del processo. Si dice, in sostanza, che un Pubblico Ministero separato dal Giudice, e quindi estromesso dalla giurisdizione in senso stretto, perderebbe quella connotazione che da sempre lo caratterizza e che, essendo parte pubblica, ne fa una parte quasi “imparziale”, alimentata dalla stessa cultura cui si ispira il Giudice.

Consentitemi una battuta: questa è bella. Ma è sbagliata e smentita dalla realtà dei fatti.

Intanto, c'è un errore di fondo che vizia l'intero ragionamento. Il soggetto principale del processo, quello dal quale è legittimo attendersi

terzietà, imparzialità, indipendenza, equilibrio, saggezza, moderazione non è il Pubblico Ministero, ma il Giudice. E' il Giudice che decide il destino delle persone, che stabilisce chi ha ragione e chi torto, che dispone le limitazioni alla libertà personale e assume i provvedimenti sul patrimonio. Il Giudice, non il Pubblico Ministero. E' ovvio – inevitabile, vorrei dire – che la prima esigenza con la quale il costituente si è dovuto confrontare riguardi il Giudice e non il Pubblico Ministero, il quale, quand'anche dipendente dall'esecutivo e privo della benché minima indipendenza, dovrebbe pur sempre ottenere dal primo l'accoglimento delle sue richieste.

Questo spiega, anche a chi non lo vuole vedere, la ragione per la quale, fin dal 1948, la Costituzione ha affermato – all'articolo 101 di cui abbiamo appena parlato – che (prima di tutto? esclusivamente?) il Giudice è soggetto soltanto alla legge, mentre il Pubblico Ministero “gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario”. Sempre con riferimento al Giudice, e non al Pubblico Ministero, l'articolo 111 della Costituzione, precisa che deve essere terzo e imparziale.

Indipendente, terzo, imparziale: insomma, Giudice, come quello che – storia o leggenda che sia – sperava di incontrare a Berlino il mugnaio Arnold.

E tuttavia, secondo i detrattori della riforma, la separazione delle carriere espellerebbe il Pubblico Ministero dalla casa della giurisdizione e, oltre a minarne l'indipendenza, lo priverebbe della condivisione con il Giudice della sua cultura. Questo significa, se ho inteso bene, che, se le cose dovessero restare come sono oggi, noi avremmo il privilegio di continuare a godere di un Ufficio Requirente che approccia le questioni di cui si occupa esattamente come farebbe un Giudice, con la stessa prospettiva di valutazione della prova, ovvero, appunto, con la stessa cultura della giurisdizione. Non faccio commenti. Li lascio a chi legge.

Alcuni, addirittura, sostengono che la c.d. cultura della giurisdizione ci accomuna tutti, indipendentemente dal ruolo che abbiamo nel processo. Su questo dobbiamo intenderci. Se con “cultura della giurisdizione” ci riferiamo alla condivisione degli stessi principi – quelli del giusto processo di cui parla l'articolo 111 della Costituzione –, sono perfettamente d'accordo. Ci mancherebbe. Non una virgola in più, tuttavia: la qualifica di parte, come dice la parola stessa, non definisce soltanto il ruolo, ma anche la funzione. Le parti, dice sempre la Costituzione, si confrontano in contraddittorio davanti ad un Giudice, l'unico al quale si richiedono terzietà ed imparzialità.

Si obietta, però, che trascinando il Pubblico Ministero fuori dal perimetro della giurisdizione si accetta il rischio di dovere fare i conti con un organo di giustizia votato esclusivamente alla tesi accusatoria, mentre oggi, si dice, la sensibilità probatoria dello stesso (condivisa con il Giudice, ovviamente) rappresenta una garanzia per i destinatari dell'addebito.

Non credo proprio. Anzi, mi sembra che si faccia – volutamente – confusione tra l'obbligo dell'azione penale e il vincolo a sostenerla ad ogni costo.

E' evidente, ed è giusto, nell'interesse di tutti, che il Pubblico Ministero, quando riceve una notizia di reato, ha l'obbligo di procedere alla relativa iscrizione nei pubblici registri, di attivare una indagine preliminare, all'esito della quale, se la ritiene fondata, deve esercitare l'azione penale, chiedendo al Giudice di celebrare il processo. Nondimeno, se la notizia di reato è infondata, se le prove a difesa sono soverchie, se manca una condizione di procedibilità, il Pubblico Ministero non può che prenderne atto e concludere di conseguenza.

Dov'è scritto, nel progetto di riforma, che, separate le carriere, il Pubblico Ministero, a fronte di un'accusa palesemente infondata, potrebbe addirittura farsi promotore di una calunnia? E, per usare le

parole di un ex Pubblico Ministero, che c'azzecca questo con la cultura della giurisdizione e con la libertà di giudizio di un magistrato? Che cosa cambierebbe, a conti fatti?

Si insiste molto, poi, sulla perniciosità della eventuale collocazione del Pubblico Ministero al di fuori della giurisdizione. E' già fuori, perché non è un Giudice, così come, giustamente, ne siamo fuori noi avvocati.

Piuttosto, ci si dimentica di dire – come, invece, è scritto in Costituzione, all'articolo 101 – che una cosa è la giurisdizione, mentre altra cosa è la amministrazione della giustizia, vale a dire la complessiva attività pubblica di gestione del settore giudiziario. Da questo ambito, il Pubblico Ministero, anche in caso di approvazione del progetto di separazione delle carriere, non sarà mai espulso, intanto perché non è possibile e, in secondo luogo, perché non sarebbe consentito. Fine dei discorsi.

Forse, come mi accingo a dire, il vero problema è ben altro.

L'apparente centralità della figura del Pubblico Ministero.

Immagino non sia sfuggito a nessuno il fatto che, nonostante il progetto in discussione verta sulla separazione delle carriere tra Giudici e Pubblici Ministeri, tutti si siano affannati ad assumere la difesa del Pubblico Ministero, ma del Giudice non si è mai parlato.

Eppure, la separazione – come dice la parola stessa – riguarda entrambi nella stessa misura e disciplina per entrambi la rappresentanza nel rispettivo organo di autogoverno, garantito tanto all'uno quanto all'altro. Nessuno, insomma, viene privato dei suoi diritti o messo in castigo.

Però, dicevo, del Giudice non si fa menzione, se non per evocare la sua cultura. Si parla, invece, del Pubblico Ministero, anzi: si parla soltanto del Pubblico Ministero, come, ormai, avviene da molto tempo.

Il Giudice non fa notizia; il Pubblico Ministero riempie le prime pagine e, nell'immaginario collettivo, generato da una macchina mediatica orientata al sensazionalismo, incarna il paladino della Giustizia, che agisce nell'interesse collettivo e rappresenta, ancora più dell'imputato, il vero protagonista del processo fin dalle sue battute iniziali. Del resto, sebbene a poche persone sia noto il nome del(la) Presidente della Corte Suprema di cassazione, la maggioranza degli italiani conosce il nome del Procuratore della Repubblica delle più importanti città del Paese.

Nelle prime pagine ho posto una domanda, che formulo ancora una volta: “Quante persone, rivolgendosi al Pubblico Ministero, lo chiamano “Signor Giudice”, quando è chiaro che Giudice non è?”.

Non è vero che si tratta di un errore derivante da una lacuna tecnica, ma di una vera e propria identificazione dell'uno – il Pubblico Ministero – nella natura dell'altro, il Giudice. Si tratta di una confusione alla quale inesorabilmente consegue il riconoscimento al primo delle stesse qualità e della stessa autorevolezza del secondo, tal che un semplice avviso di garanzia (atto dovuto, si dice), il più delle volte, viene percepito come il preludio ad una inevitabile condanna, con tutti i pregiudizi sociali che, troppo spesso, persistono anche quando il Giudice – quello vero – ha accertato l'infondatezza dell'accusa.

Chi legge potrebbe essere tentato di pensare che il progetto di separazione delle carriere scaturisca da un' intenzione occulta, esecrabile, finalizzata ad indebolire la Giustizia. Non c'è nulla di più inesatto, anzi, di falso, atteso che **non uno degli attuali poteri del Pubblico Ministero è oggetto di eliminazione o riduzione**. Da questo progetto di riforma non nasce affatto una contrazione del ruolo dell'accusa nel processo e neppure un suo ingiustificato ridimensionamento.

Al contrario, uno degli scopi perseguiti, quantomeno da chi è in buona fede, è quello di riequilibrare lo stato delle cose, riportando le

posizioni di tutti al posto loro assegnato dalla Costituzione. La *bouche de la loi* è il Giudice, nessun altro che il Giudice.

Si dirà: questo non riguarda i magistrati, ma i media.

Non è così, ma, dato che ci siamo, vediamo se c'è qualche cosa che riguarda l'assetto endogeno dell'ordinamento giudiziario.

Il principio identitario.

L'enfaticizzazione del ruolo e della figura del Pubblico Ministero non si traduce, meramente, in una sperequazione nei confronti dell'altra parte, ma è fonte di emarginazione del Giudice, non soltanto nel già citato immaginario collettivo, ma, di fatto, nelle sue funzioni e, come vedremo, anche nel suo ruolo.

Liberiamo, fin da subito, il campo da un equivoco. Nessuno sostiene che i Giudici siano asserviti all'Ufficio del Pubblico Ministero: il solo pensarlo sarebbe una sciocchezza. D'altra parte, come sappiamo bene, molte persone vengono prosciolte, anche da gravissime accuse, nonostante la richiesta di condanna formulata dall'Accusa.

Tuttavia, se scaviamo un poco, scopriremo che la colleganza professionale, l'appartenenza alla medesima carriera, financo la vicinanza dei rispettivi uffici attribuisce al Pubblico Ministero un

vantaggio, in termini di credibilità e di potenziale adesione alle sue tesi, del tutto innegabile, al quale corrisponde quasi simmetricamente una marcata debolezza della difesa.

A distanza di trentacinque anni dalla entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e di venticinque anni dalla promulgazione della Legge che ha introdotto nel sistema le c.d. indagini difensive, le prove che non provengono dalla parte pubblica continuano ad essere guardate con sospetto. Parallelamente, per sopperire ad intoppi procedurali nei quali a volte incorre l'Ufficio del Procuratore della Repubblica, si è elaborato il principio di non dispersione del materiale probatorio. Non sempre, inoltre, la conduzione dei giudizi ha consentito la realizzazione di quel contraddittorio su basi di parità scritto in Costituzione.

Il progetto di separazione delle carriere, per quanto mi riguarda, nasce anche da questo: dalla percezione, che non può e non deve essere trasferita alla parte (alla quale, purtroppo, non sfugge), di una debolezza della difesa ingiustificata, talora ingiusta, ma comunque produttiva di frustrazione.

Mi sono interrogato ripetutamente su quale sia la causa di questa accondiscendenza e ho maturato la convinzione che, in fondo, si tratta

di un difetto di consapevolezza della terzietà del ruolo prevista dalla Costituzione. Non ho mai pensato – ch  avrei reagito – ad un deficit di imparzialit , ma mi sono convinto che la colleganza, la partecipazione allo stesso concorso, l'appartenenza ad un unico organo di autogoverno e alle stesse associazioni di categoria, abbiano prodotto una assimilazione che talora affiora anche nei giudizi, ma che   ben presente nel modo di vedere le cose.

Ecco. La separazione delle carriere serve a favorire un nuovo senso di appartenenza, pi  logico, pi  coerente, ma soprattutto pi  identitario: appartenenza non solo alla magistratura in generale, ma al ruolo ricoperto, alle funzioni che si esercitano. La indispensabile osmosi culturale potr  realizzarsi attraverso lo scambio di esperienze continuo e aperto a tutti gli operatori di giustizia. Inoltre, la separazione delle carriere non impedir  in alcun modo l'instaurarsi di relazioni, ma segner , piuttosto, una linea di demarcazione netta e percepibile a tutti, favorendo cos  quella consapevolezza identitaria oggi evanescente. Di certo, non sar  pi  in alcun modo possibile il passaggio – non ancora del tutto eliminato – da una funzione all'altra, come accadeva in passato.

Occorrer  tempo, naturalmente. Le cose non capitano all'improvviso e la separazione delle carriere rappresenta soltanto l'occasione per

questo cambio di passo, del quale, spero, si vedranno i risultati tra alcuni anni.

Tra l'altro, e siamo quasi alla conclusione, l'approvazione del progetto, render  pi  liberi sia i Giudici che i Pubblici Ministeri, oggi riuniti in un unico Consiglio Superiore della Magistratura nel quale tutti decidono sulla progressione in carriera di tutti.

La fine dei condizionamenti e, forse, delle correnti.

Secondo il progetto di legge di cui discutiamo, alla separazione delle carriere – giudicanti e requirenti – corrisponder  lo sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura in due distinti Collegi, ciascuno dei quali riservato agli appartenenti all'una o all'altra delle carriere.

Accadr , pertanto, che gli incarichi direttivi, le progressioni e quant'altro di rilevante che riguardi i giudicanti sar  deciso dal Consiglio dei giudicanti e, viceversa, ci  attiene ai requirenti sar  deliberato dai requirenti stessi.

E' la fine di un sistema che – stando ai fatti – non ha dato grande prova di s  e che, a seguito della riduzione dei passaggi – le “porte girevoli”,   stato detto –, non ha pi  ragione d'essere.

Se la riforma entrerà, come spero, a regime, i Pubblici Ministeri non parteciperanno più alla designazione delle carica di Presidente di questo o di quel Tribunale e i giudicanti – che sono la maggioranza in Consiglio – non potranno decidere chi debba ricoprire l'incarico di Procuratore della Repubblica in un certo circondario. Insomma: ciascuno elegge i “suoi”, com'è giusto che sia.

Il progetto di legge prevede, altresì, che i membri dei due nuovi Consigli, i quali – va ricordato – continueranno ad essere presieduti dal Capo dello Stato, siano estratti a sorte.

Confesso che, sull'estrazione a sorte, nutro alcune perplessità. Io penso che, fatta eccezione per i membri dei collegi giudicanti (si pensi alla Corte d'Assise, composta, oltre che da due magistrati togati, da sei giudici popolari estratti a sorte), l'estrazione del lotto applicata agli organi di alta amministrazione a connotazione rappresentativa sia un metodo selettivo poco democratico e scarsamente rispettoso del diritto alla rappresentanza.

Mi rendo conto che la scelta degli estensori del progetto sia stata determinata dalla necessità di scongiurare la protrazione dell'imperio delle correnti, assuefatte alla logica spartitoria delle cariche sulla base di una rigorosa applicazione del Manuale Cencelli nella versione

adattata ai magistrati; accetto che, dopo le vicende degli ultimi anni, qualcuno abbia potuto pensare che le correnti, come sono comunemente definite le associazioni di magistrati a base ideologica, hanno passato il segno; capisco tutto, insomma, ma continuo a credere che esista, anche per i magistrati, un incompressibile diritto ad avere delle idee, a sostenerle e a scegliere chi le rappresenta.

La lottizzazione degli incarichi direttivi o semi-direttivi, l'assegnazione ad un incarico invece che ad un altro di un magistrato (anche) sulla base della corrente cui aderisce sono tutti fatti incontestabili, che impongono interventi correttivi, ma non la cancellazione di libere elezioni. La democrazia è più forte dell'abuso che se ne fa e non deve soccombere a causa dei guasti causati dagli uomini.

Essere liberali è anche questo.

Se toccasse a te.

Ho finito. Non è tutto, ma spero sia almeno uno spunto per discutere dell'argomento con maggiore consapevolezza.

Immagino che a molti magistrati e anche ad altri il mio scritto non piacerà. Accetterò di buon grado qualunque critica, anche la più aspra. Mi preme, però, sottolineare – come ho già detto – che il mio pensiero non è animato da intenti punitivi o di rivalsa; che i magistrati non sono

miei nemici, né io mi sento loro nemico; che mi opporrei con tutte le mie energie a qualunque tentativo di assoggettamento del Pubblico Ministero al potere esecutivo; che l'indipendenza di tutti i magistrati è intangibile e quella del Giudice è addirittura sacra.

Ma il popolo è sovrano e può cambiare le cose.

In quarant'anni di vita professionale, mi è capitato di dovere incrociare molti magistrati, ad alcuni dei quali ho posto la domanda che, ora, rivolgo a chi ha avuto la pazienza di leggere fin qui: se toccasse a te, che cosa vorresti?

Pensateci e datevi una risposta.